



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA

ORDINANZA N. 32/2022

**ISTITUZIONE DI UNO SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO NAVALE E DI AREE
REGOLAMENTATE DI ANCORAGGIO NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE
L'IMBOCCATURA DEL PORTO DI RAVENNA**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ravenna:

- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1805, recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento internazionale del traffico navale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi*, firmata a Londra il 20 ottobre 1972” (COLREG72) e, in particolare, la Regola 10, *Schemi di separazione del traffico*;
- VISTO** il D.lgs. n. 196/2005 (*Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale*) e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 7 (*impiego dei sistemi di rotte navali*), secondo cui *“Le autorità competenti, nel caso in cui è operante un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali”*;
- VISTA** la pubblicazione dell'I.M.O. denominata *“SHIPS ROUTEING”* (ed. 2019), contenente linee guida per la standardizzazione dei sistemi di rotte navali, alla quale è uniformato il sistema di instradamento obbligatorio del traffico oggetto della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 02 settembre 1996, con il quale è stata stabilita l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Ravenna;
- VISTO** il *“Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Ravenna”*, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01 aprile 2019;
- VISTO** il *“Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Ravenna”*, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 08 maggio 2012;
- RITENUTO** necessario, in base all'esperienza acquisita, istituire uno schema di separazione del traffico navale per disciplinare le manovre delle navi nelle fasi di atterraggio e di e di uscita dal porto di Ravenna e di aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto di Ravenna;
- VISTA** la pubblicazione dell'Istituto Idrografico della Marina I.I.3173 (Ed. 2015), recante *“Norme di compilazione dell'informazione nautica e norme di*

esecuzione di una campagna di aggiornamento della documentazione nautica da parte della Guardia Costiera” e la pubblicazione I.I.3134 “Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia (Ed. 2017)” a cui è riferita la numerazione dei segnalamenti citati nella presente Ordinanza;

- VISTO** il “*Regolamento per la navigazione, sosta, gli accosti e le precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna*”, approvato e reso esecutivo con l’Ordinanza n. 35/2011 del 04 aprile 2011, aggiornato alla versione n. 16 approvata con l’Ordinanza n. 130/2021;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 34/2020 in data 13 agosto 2020, riguardante la disciplina delle Piattaforme/impianti Off-shore antistanti in Circondario Marittimo di Ravenna;
- VISTO** il parere in data 22 aprile 2021 della Corporazione dei Piloti di Ravenna e le risultanze dei successivi tavoli tecnici;
- VISTA** la propria nota prot. n. 42635 in data 10 dicembre 2021 inviata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il parere espresso dall’Istituto Idrografico della Marina Militare con il foglio prot. n. M_D MMIDROGE0000466 in data 19 gennaio 2022;
- CONSIDERATI** gli esiti della prova di manovra nella corsia di uscita dell’istituendo schema di separazione del traffico eseguita in data 27 marzo 2022 dalla motonave “Eurocargo Malta” (IMO N. 9465514) e degli effetti ondosi sulla spiaggia in località Marina di Ravenna – Punta Marina;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328;

ORDINA

(tutte le coordinate indicate nella presente Ordinanza sono espresse nel DATUM WGS 84)

Art. 1

(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza disciplinano le manovre di ingresso e di uscita dal porto di Ravenna delle seguenti tipologie di navi:
 - i.* Navi con stazza lorda superiore a 300 GT;
 - ii.* Navi da passeggeri o con a bordo merci pericolose, di qualsiasi tonnellaggio;
 - iii.* Navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri fuori tutto;
 - iv.* Navi da diporto di lunghezza pari o superiore a 45 metri fuori tutto.
1. Le navi di cui al precedente punto 1), nelle fasi di in ingresso e in uscita dal porto di Ravenna, devono navigare entro i corridoi previsti dallo “Schema di separazione del traffico” (*Traffic Separation Scheme*), di cui ai successivi articoli 2 e 3 e possono dare fonda solo nelle zone di mare di ancoraggio regolamentate di cui al successivo art. 2, punto 6, così come raffigurato nell’allegato stralcio di carta nautica, che forma parte integrante della presente Ordinanza (allegato 1).

2. Sono escluse dal suddetto obbligo le unità navali appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate, le unità da pesca e da diporto non ricomprese al precedente comma 1, le unità adibite ai servizi di pilotaggio, ormeggio, rimorchio, bunkeraggio, battellaggio, guardie ai fuochi, security portuale, ritiro rifiuti in genere, manutenzioni arredi portuali, navi da ricerca e altre navi specificamente esentate dall'Autorità Marittima.
3. Le unità navali non soggette al sistema di instradamento obbligatorio, se navigano nelle corsie di traffico in ingresso od in uscita, osservano integralmente la relativa disciplina nonché le prescrizioni della Convenzione Colreg '72, evitando, comunque, di costituire ostacolo per le unità soggette all'utilizzo dello schema.
4. Le unità non soggette al sistema di instradamento obbligatorio, se non impegnano le corsie di traffico in ingresso od in uscita, e all'interno dell'Area di Precauzione di cui al successivo articolo 2 (*"Precautionary Area"*), non devono costituire ostacolo per le unità in transito alle quali devono, sempre e comunque, dare la precedenza.

Art. 2

(Istituzione dello schema di separazione del traffico e aree regolamentate di ancoraggio)

2. Nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto di Ravenna è istituito lo schema di separazione del traffico (*Traffic Separation Scheme*), raffigurato nell'allegato stralcio di carta nautica, che forma parte integrante della presente Ordinanza (allegato 1).
3. Lo schema di separazione del traffico è così caratterizzato:


- a) **Area di Precauzione** (*Precautionary Area*) : area prossima all'imboccatura delle dighe foranee del porto di Ravenna, a doppio senso di navigazione.

Coordinate geografiche margine Sud:

- P1 = Lat. 44° 29'.440 N Long. 012° 18'.900 E
- P2 = Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 20'.750 E
- P3 = Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 21'.900 E
- A1 = Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 23'.980 E

Coordinate geografiche margine Nord:

- E9 = Lat. 44° 30'.340 N Long. 012° 23'.980 E
- P4 = Lat. 44° 30'.340 N Long. 012° 20'.800 E
- P5 = Lat. 44° 30'.000 N Long. 012° 18'.900 E

- b) **Area di pericolo**:  istituita al margine SUD dell'Area di Precauzione, raffigurata da una circonferenza avente raggio di 0,10 miglia nautiche e centro sull'ostacolo sommerso, costituito da un relitto che si eleva dal fondale, riducendo il battente d'acqua a 7.80 metri, ubicato nel punto di coordinate geografiche: Lat. 44° 29'.686 N - Long. 012° 21'.544 E. **In tale area è fatto divieto assoluto di ingresso.**

- c) **Area di divieto**: a causa della presenza di ostacoli sul fondale, nell'area compresa fra i seguenti punti di coordinate geografiche:
 - Lat. 44°30,700'N Long. 012°27,730'E;
 - Lat. 44°30,700'N Long. 012°28,050'E;
 - Lat. 44°29,723'N Long. 012°28,050'E;
 - Lat. 44°29,771'N Long. 012°27,730'E;**è fatto divieto di ancoraggio e pesca a qualsiasi unità navale.**

d) **Corsia di traffico in entrata** (Rotta vera 286° \Rightarrow): compresa tra i punti **E-A1 (margine Sud)**, di coordinate geografiche:

- **E** Lat. 44° 27'.336 N Long. 012° 35'.220 E;
- **A1** Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 23'.980 E;
- (lungo il limite della Area da evitare);

e i punti **E5-E6-E7-E8-E9 (margine Nord)**, di coordinate geografiche:

- **E5** Lat. 44° 28'.331 N Long. 012° 35'.220 E;
- **E6** Lat. 44° 28'.490 N Long. 012° 32'.400 E;
- **E7** Lat. 44° 28'.750 N Long. 012° 31'.400 E;
- **E8** Lat. 44° 29'.250 N Long. 012° 31'.170 E;
- **E9** Lat. 44° 30'.340 N Long. 012° 23'.980 E;

e) **Corsia di traffico in uscita** (Rotta vera 132°- 125°- 86° \Rightarrow):
compresa tra i punti **A1-B2-C3-D4 (margine Nord)**, di coordinate geografiche;

- **A1** Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 23'.980 E;
- **B2** Lat. 44° 27'.847 N Long. 012° 26'.335 E;
- **C3** Lat. 44° 25'.100 N Long. 012° 31'.110 E;
- **D4** Lat. 44° 25'.654 N Long. 012° 35'.220 E;

e i punti **P3-B-C-C1-D (margine Sud)**, di coordinate geografiche;

- **P3** Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 21'.900 E;
- **B** Lat. 44° 27'.227 N Long. 012° 25'.175 E;
- **C** Lat. 44° 24'.240 N Long. 012° 30'.450 E;
- **C1** Lat. 44° 24'.600 N Long. 012° 32'.760 E;
- **D** Lat. 44° 24'.600 N Long. 012° 35'.220 E;

f) **Zona di separazione/area da evitare:**

zona di mare compresa tra i punti **A1-B2-C3-D4-E-A1**, individuati dalle coordinate geografiche sopra indicate (punti 3 e 4). All'interno di tale area è consentita la navigazione esclusivamente alle unità navali non soggette all'obbligo di cui al precedente art. 1 della presente Ordinanza, che abbiano espressa necessità di transito per raggiungere le strutture presenti nell'area (piattaforme/terminali petroliferi e impianti di itticultura).

g) **Aree regolamentate di ancoraggio e obblighi delle navi alla fonda:**

Tutte le navi che intendono dare fondo nella rada di Ravenna devono obbligatoriamente utilizzare le aree di ancoraggio di seguito riportate; a tal fine, prima di procedere all'ancoraggio in rada, è fatto obbligo al Comandante della nave di prendere contatto a mezzo radio VHF/FM (canale 16/12) con la Capitaneria di Porto di Ravenna e la locale Corporazione dei piloti, per indicare l'ancoraggio prescelto e fornire tutte le indicazioni relative alla nave ed al carico presente a bordo.

Le navi alla fonda nella rada di Ravenna hanno l'obbligo di:

- assicurare l'ascolto radio continuo su canali VHF/FM 16 e 12;
- comunicare via radio l'orario di effettivo ancoraggio alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna e alla locale Corporazione dei Piloti, assicurandosi di aver contestualmente aggiornato tale stato sull'apparato A.I.S. di bordo;

- tenere l'apparato propulsore della nave in condizione di "PRONTA MANOVRA" ("stand by");
- controllare costantemente la propria posizione e comunicarla, a richiesta, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna, garantendo la sicurezza del c.d. "cerchio di fonda";
- informare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna di qualsiasi evento straordinario che possa, anche potenzialmente, pregiudicare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino;
- issare/utilizzare i prescritti segnali di fonda diurni e notturni e ricorrere ai segnali da nebbia nei casi previsti.

i. **Ancoraggio LTA** ("Long Term Anchorage"); tale area, ubicata ad Est delle piattaforme "GARIBALDI B e D" e destinata agli ancoraggi a lungo termine e su alti fondali, è compresa tra i punti aventi le seguenti coordinate geografiche:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Lat. 44° 30',147 N | Long. 012°32',464 E; |
| 2. Lat. 44° 30',147 N | Long. 012°35',220 E; |
| 3. Lat. 44° 28',331 N | Long. 012°35',220 E (punto E5 limite Nord corsia di traffico in entrata); |
| 4. Lat. 44° 28',448 N | Long. 012°33',151 E (limite Nord corsia di traffico in entrata). |

ii. **Ancoraggio SVA** ("Small Vessels Anchorage"); tale area, ubicata a Nord-Est dell'imboccatura del porto e dell'Area di Precauzione e riservata all'ancoraggio di unità navali di minor tonnellaggio o pescaggio che effettuano traffici costieri, è compresa tra i punti aventi le seguenti coordinate geografiche:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Lat. 44° 31'.439 N | Long. 012° 18'.900 E |
| 2. Lat. 44° 30'.340 N | Long. 012° 20'.800 E (Punto P4 limite Nord dell'Area di precauzione) |
| 3. Lat. 44° 30'.000 N | Long. 012° 18'.900 E (Punto P5 limite Nord dell'Area di precauzione) |

iii. **Bunker** (bunkeraggio e similari); area di mare, ubicata a Sud dell'Area di Precauzione e riservata all'imbarco imbarco bunker e/o sbarco slop sentine, centrata nel punto Lat. 44° 29'.202 N e Long. 012° 20'.618 E, con raggio 0,5 mg.

iv. **Ancoraggio esterno - AG** ("Anchorage Grid"); area di mare, ubicata a Nord dello schema di separazione e compresa tra i punti **E8 e E9**, ove è previsto l'ancoraggio di una nave per ogni seguente settore individuato:

LNG Allibo tanker

- | | |
|------------------------|---|
| 1.- Lat. 44° 31'.200 | N long.012° 23'.980 E |
| 2.- Lat. 44° 31'.200 | N - Long. 012° 25'.030 E |
| 3.- Lat. 44° 30'.180 | N long.012° 25'.030 E (limite Nord corsia di traffico in entrata) |
| 4.- Lat. 44° 30'.340 N | Long. 012° 23'.980 E (punto E9 limite Nord corsia di traffico in entrata) |

R1 Allibo

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1.- Lat. 44° 31'.200 N | Long.012° 25'.030 E |
| 2.- Lat. 44° 31'.200 N | Long. 012° 26'.000 E |
| 3.- Lat. 44° 30'.700 N | Long.012° 26'.000 E |
| 4.- Lat. 44° 30'.700 N | Long. 012° 25'.030 E |

R2

1.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 25'.030 E
2.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 26'.000 E
3.- Lat. 44° 30'.033 N	Long.012° 26'.000 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)
4.- Lat. 44° 30'.180 N	Long. 012° 25'.030 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)

S1

1.- Lat. 44° 31'.200 N	Long.012° 26'.000 E
2.- Lat. 44° 31'.200 N	Long. 012° 26'.900 E
3.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 26'.900 E
4.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 26'.000 E

S2

1.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 26'.000 E
2.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 12° 26'.900 E
3.- Lat. 44° 29'.897 N	Long.012° 26'.900 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)
4.- Lat. 44° 30'.033 N	Long. 012° 26'.000 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)

T1

1.- Lat. 44° 31'.200 N	Long.012° 26'.900 E
2.- Lat. 44° 31'.200 N	Long. 012° 27'.730 E
3.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 27'.730 E
4.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 26'.900 E

T2

1.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 26'.900 E
2.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 27'.730 E
3.- Lat. 44° 29'.771 N	Long.012° 27'.730 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)
4.- Lat. 44° 29'.897 N	Long. 012° 26'.900 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)

U1

1.- Lat. 44° 31'.200 N	Long.012° 27'.730 E
2.- Lat. 44° 31'.200 N	Long. 012° 28'.600 E
3.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 28'.600 E
4.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 27'.730 E

U2

1.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 28'.050 E
2.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 28'.600 E
3.- Lat. 44° 29'.639 N	Long.012° 28'.600 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)
4.- Lat. 44° 29'.723 N	Long. 012° 28'.050 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)

V1

1.- Lat. 44° 31'.200 N	Long.012° 28'.600 E
2.- Lat. 44° 31'.200 N	Long. 012° 29'.400 E
3.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 29'.400 E
4.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 28'.600 E

V2

1.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 28'.600 E
2.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 29'.400 E
3.- Lat. 44° 30'.030 N	Long.012° 29'.400 E
4.- Lat. 44° 30'.030 N	Long. 012° 28'.600 E

V3

1.- Lat. 44° 30'.030 N	Long.012° 28'.600 E
2.- Lat. 44° 30'.030 N	Long. 012° 29'.400 E
3.- Lat. 44° 29'.518 N	Long.012° 29'.400 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)
4.- Lat. 44° 29'.639 N	Long. 012° 28'.600 E (limite Nord corsia di traffico in entrata)

Z1

1.- Lat. 44° 31'.200 N	Long.012° 29'.400 E
2.- Lat. 44° 31'.200 N	Long. 012° 30'.280 E
3.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 30'.500 E
4.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 012° 29'.400 E

Z2

1.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 29'.400 E
2.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 12° 30'.100 E
3.- Lat. 44° 30'.030 N	Long.012° 30'.100 E
4.- Lat. 44° 30'.030 N	Long. 012° 29'.400 E

Z3

1.- Lat. 44° 30'.030 N	Long.012° 29'.400 E
2.- Lat. 44° 30'.030 N	Long. 12° 30'.100 E
3.- Lat. 44° 29'.412 N	Long.012° 30'.100 E limite Nord corsia di traffico in entrata)
4.- Lat. 44° 29'.518 N	Long. 012° 29'.400 E limite Nord corsia di traffico in entrata)

X2

1.- Lat. 44° 30'.700 N	Long.012° 30'.100 E
2.- Lat. 44° 30'.700 N	Long. 12° 30'.500 E
3.- Lat. 44° 30'.030 N	Long.012° 30'.800 E
4.- Lat. 44° 30'.030 N	Long. 012° 30'.100 E

X3

1.- Lat. 44° 30'.030 N	Long.012° 30'.100 E
2.- Lat. 44° 30'.030 N	Long. 12° 30'.800 E

- | | |
|--------------------------|---|
| 3.- Lat. 44° 29'.250 N L | Long. 012° 31'.170 E (Punto E8 limite Nord corsia di traffico in entrata) |
| 4.- Lat. 44° 29'.412 N | Long. 012° 30'.100 E (limite Nord corsia di traffico in entrata) |

Art. 3

(Obblighi connessi all'uso dello schema di separazione del traffico)

1. Le navi di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza, **obbligate all'uso dello schema di separazione del traffico**, devono:
 - i. immettersi o lasciare una corsia di traffico all'estremità della corsia ovvero, solo qualora straordinarie circostanze non lo consentano, procedere, previo assenso della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna, sia in ingresso che in uscita, seguendo una rotta che abbia un minimo angolo rispetto alla direzione generale del flusso del traffico;
 - ii. procedere nell'apposita corsia di instradamento nella direzione generale del flusso del traffico di quella corsia, mantenendo rotte dirette ed evitare, per quanto possibile, improvvisi cambi di rotta;
 - iii. mantenersi, per quanto possibile, al centro della propria corsia e comunque ben scostata dalla zona di separazione del flusso di traffico;
 - iv. evitare di attraversare le corsie di traffico e, se obbligata, attraversarle, previo esplicito assenso dell'Autorità Marittima, con rotta perpendicolare alla direzione del flusso;
 - v. non ancorare o sostare nelle corsie di traffico;
 - vi. non svolgere attività diverse dalla ordinaria navigazione necessaria per l'attraversamento dello schema di separazione, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - vii. navigare con ogni cautela ritenuta utile, a giudizio del comando di bordo, al fine di scongiurare eventuali pericoli che possano compromettere la sicurezza della navigazione marittima, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente marino;
 - viii. mantenere un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adattati alle circostanze ed alle condizioni del momento, tale da consentire una completa valutazione della reale situazione e del rischio di collisione.

Art. 4

(Limiti di velocità delle navi all'interno dello schema di separazione del traffico)

1. All'interno dello schema di separazione del traffico di cui al precedente articolo 2, tutte le navi devono procedere ad una velocità inferiore a 15 nodi.
2. Nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre, tutte le navi in transito all'interno dell'area regolamentata di cui al punto 5 del precedente articolo 2, devono procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi, al fine di limitare, per quanto possibile, il verificarsi di possibili effetti ondosi che potrebbero interessare le spiagge del litorale costiero.

Art. 5

(Pilot Station)

1. Tutte le navi soggette all'obbligo di pilotaggio devono procedere all'imbarco e sbarco del pilota come da regolamento locale di pilotaggio:
 - in entrata: in posizione Lat. 44° 29.952' N Long. 012° 20.233'E.
 - in uscita: in testata delle dighe foranee.

2. Prima dello sbarco dalla nave in manovra di uscita dal porto, il pilota in servizio deve informare il comandante della stessa dell'istituito schema di separazione del traffico navale, con riferimento alla rotta in uscita da seguire.

Art. 6

(Modifica del Regolamento per la navigazione la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ravenna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati i paragrafi 7.2 e 7.3 dell'articolo 7 ed il paragrafo 18.4 dell'articolo 18 del "Regolamento per la navigazione, sosta, gli accosti e le precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 35/2011 in data 04 aprile 2011 (16^a variante).

Art. 7

(Modifica dell'Ordinanza n. 34/2020, riguardante la disciplina delle Piattaforme/impianti Off-shore antistanti il Circondario Marittimo di Ravenna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, il testo dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 34/2020 in premessa citata, è sostituito dal seguente:
"Nelle zone di mare delimitate dalla congiungente i seguenti punti sono vietati l'ancoraggio e la pesca con reti a strascico o con attrezzi che comunque draghino e/o smuovano il fondo del mare, per la presenza delle prefate strutture di cui al rende noto (datum di riferimento coordinate WGS'84):

AREA 1 - NORD

	Latitudine	Longitudine
1	44°33' 18,877"N	012°17' 04,604"E
2	44°32' 08,421"N	012°27' 35,705"E
3	44°33' 21,734"N	012°27' 34,749"E
4	44°33' 44,040"N	012°28' 55,836"E
5	44°31' 47,747"N	012°31' 47,763"E
6	44°30' 08,820"N	012°32' 27,865"E
7	44°28' 26,859"N	012°33' 09,071"E
8	44°28' 29,400"N	012°32' 24,000"E
9	44°28' 45,000"N	012°31' 24,000"E
10	44°29' 15,000"N	012°31' 10,200"E
11	44°31' 12,000"N	012°30' 16,800"E
12	44°31' 12,000"N	012°23' 58,800"E
13	44°30' 20,400"N	012°23' 58,800"E
14	44°30' 20,400"N	012°20' 48,000"E
15	44°32' 31,543"N	012°16' 56,572"E

AREA 2 - SUD

	Latitudine	Longitudine
16	44°27'44,142"N	012°17'17,036"E
17	44°29'04,677"N	012°22'48,647"E
18	44°27'13,620"N	012°25'10,500"E
19	44°24'14,400"N	012°30'27,000"E
20	44°24'36,000"N	012°32'45,600"E
21	44°24'36,000"N	012°35'13,200"E
22	44°24'36,000"N	012°39'53,340"E
23	44°24'01,620"N	012°40'04,228"E
24	44°23'16,191"N	012°36'14,928"E
25	44°20'35,754"N	012°36'14,928"E
26	44°20'35,754"N	012°35'03,141"E
27	44°22'30,318"N	012°33'45,192"E
28	44°23'01,909"N	012°19'15,605"E

ART. 8 **Obblighi e divieti**

1. Tutte le navi non obbligate all'utilizzo dello schema di separazione del traffico non devono attraversare le corsie di traffico; se obbligate a farlo, devono attraversarle con rotta perpendicolare alla direzione generale del flusso di traffico riducendo al minimo il tempo di transito, con divieto di stazionamento all'interno delle corsie; in nessun caso, dovrà essere intralciato il passaggio di una nave intenta a seguire il canale di instradamento.
2. Le navi in uscita dal porto hanno la precedenza rispetto a quelle in entrata.
3. Tutte le unità che navigano in prossimità delle parti terminali degli schemi di separazione del traffico devono procedere con particolare prudenza e non devono intralciare la rotta alla nave che si immette o lascia lo schema di separazione del traffico.
4. Nella zona di mare ricompresa nello schema di separazione del traffico e in quelle limitrofe alle parti terminali dello stesso, nonché nelle aree regolamentate di ancoraggio di cui alla presente Ordinanza, è vietata la balneazione, l'attività subacquea, la pesca marittima ed ogni altra attività connessa agli usi pubblici del mare non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna.

ART. 9 **Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalle ore 08:00 del 07 settembre 2022.

ART. 10 **Pubblicità**

1. La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Ravenna e l'inclusione nel sito internet

www.guardiacostiera.it/ravenna, alla sezione “Ordinanze”, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

ART.11
Sanzioni

1. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell’art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) o con la sanzione di cui al comma 1 dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia).
3. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza compiute alla condotta di unità da diporto, saranno sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53 del D. Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni; per le violazioni concernenti le attività della pesca, si farà applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Ravenna, 31 marzo 2022

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco CIMMINO
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21